

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

## VII.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	40	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, nonché sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. ( <i>Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ). (550-B)		
PRESIDENTE . . . . .	40	
Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza. ( <i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ). (965) . . . . .	41	
PRESIDENTE . . . . .	41	
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>		
LAURO ACHILLE ed altri: Trattamento economico-giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di Finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. ( <i>Urgenza</i> ). (6);		
BUFFONE ed altri: Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, degli Agenti di custodia e della Guardia forestale. ( <i>Urgenza</i> ). (21);		
		CANTALUPO e CUTTITTA: Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica dei Carabinieri, della Guardia di finanza della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e della Guardia forestale. ( <i>Urgenza</i> ). (59);
		BERLINGUER ed altri: Adeguamento ed equiparazione nel trattamento economico dei sottufficiali e gradi inferiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. ( <i>Urgenza</i> ). (457) . . . . .
		PRESIDENTE . . . . . 42, 43, 44, 45, 46
		TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 42, 43, 44, 45
		DURAND DE LA PENNE . . . . . 42, 45
		CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . . 43, 44, 45
		SULLO . . . . . 43, 44, 45, 46
		BERLINGUER . . . . . 43, 45, 46
		BARONTINI . . . . . 43, 44, 46
		BUFFONE . . . . . 45, 46
		CANTALUPO . . . . . 46
		BOVETTI ed altri: Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare. (515) . . . . . 47
		PRESIDENTE . . . . . 47, 48
		CHIATANTE, <i>Relatore</i> . . . . . 47, 48
		CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . . 48
		LENOCI . . . . . 48
		BUFFONE . . . . . 48
		VILLA RUGGERO . . . . . 48
		VERONESI . . . . . 48
		SULLO . . . . . 48
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 49

**La seduta comincia alle 10,15.**

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berlinguer, Bigi e Castagna sostituiscono rispettivamente, nella seduta odierna, i deputati Ghislandi, Gorreri Dante e Bertoldi.

Partecipa pure a questa seduta il deputato Cantalupo, quale presentatore della proposta di legge n. 59.

**Discussione del disegno di legge: Devoluzione a favore di enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonché sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato). (550-B).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe di militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonché sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (550-B), approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 1959 e modificato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato nella seduta del 15 aprile 1959.

Sulle modifiche apportate dal Senato riferirò brevemente io stesso.

Come i colleghi ricorderanno, il provvedimento è stato approvato all'unanimità. Sulla base di un errore materiale commesso dal Ministero competente, nel testo dell'articolo 1 la Commissione del Senato ha apportato delle modifiche di carattere formale.

Il testo dell'articolo 1 approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« In deroga a quanto stabilito dall'articolo 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute:

sulle paghe dei militari di truppa puniti della Marina militare, operate ai sensi del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, tabella IV, lettera B, e dell'articolo 210 del regolamento di disciplina per i Corpi militari, approvato con regio decreto 13 novembre 1924;

sulle paghe dei militari di truppa puniti dell'Aeronautica militare, operate ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

sulla paga dei militari di truppa puniti della Guardia di finanza, operate ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dell'articolo 87 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,

è devoluto a favore, rispettivamente: dell'Istituto Andrea Doria, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989;

dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori, eretta in ente morale con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;

dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530 ».

La Commissione del Senato ha così modificato:

« In deroga a quanto stabilito dall'articolo 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute:

sulle paghe dei militari di truppa puniti della Marina militare, operate ai sensi del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, tabella IV, lettera F, e dell'articolo 210 del regolamento di disciplina per i Corpi militari, approvato con regio decreto 13 novembre 1924;

sulle paghe dei militari di truppa puniti dell'Aeronautica militare, operate ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

sulle paghe dei militari di truppa puniti della Guardia di finanza, operate ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dell'articolo 87 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1959

è devoluto a favore, rispettivamente:  
dell'Istituto Andrea Doria, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989;

dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori, eretta in ente morale con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;

dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Agli articoli 2 e 3 non sono stati apportati emendamenti da parte della Commissione del Senato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (965).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato ed ha avuto il parere favorevole della Commissione Bilancio della Camera.

In assenza del relatore, onorevole Baccelli, svolgo io la relazione.

Esiste già il grado di primo capitano per la Marina e l'Esercito. Si tratta di estendere questa qualifica a dei capitani che sono in servizio da 12 anni nell'Aeronautica e nel Corpo della guardia di finanza.

Per maggiori chiarimenti rinvio alla relazione annessa al disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, domando al rappresentante del Governo se ha dichiarazioni da rendere.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, essendo proponente, è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, darò lettura degli articoli che porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È istituita la qualifica di primo capitano per i capitani dell'Aeronautica. Tale qualifica è conferita ai capitani di tutti i ruoli che abbiano compiuto dodici anni di grado.

Ai capitani delle categorie in congedo di tutti i ruoli dell'Aeronautica spetta la qualifica di primo capitano quando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.

Per la parte non regolata dai commi precedenti, si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376.

È abrogato il regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1422, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

(È approvato).

ART. 2.

Ferme restando le disposizioni che prevedono il conferimento della qualifica di primo capitano ai capitani dell'Esercito e della Marina e ai tenenti di vascello nonché ai capitani dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto dodici anni di grado, la qualifica stessa è conferita ai capitani delle predette Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 3.873.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sarà fatto fronte, per lire 3.870.000 con gli stanziamenti dei capitoli n. 28 (lire 714.000), n. 30 (lire 156.000), n. 73 (lire 550.000) e n. 75 (lire 2.450.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e per lire 3.000 con gli stanziamenti del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Lauro Achille ed altri: Trattamento economico-giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di Finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (6); Buffone ed altri: Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, degli Agenti di custodia e della Guardia forestale (21); Cantalupo e Cuttitta: Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia, e della Guardia forestale (59); Berlinguer ed altri: Adeguamento ed equiparazione nel trattamento economico dei sottufficiali e gradi inferiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (457).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lauro Achille ed altri: « Trattamento economico-giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di Finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato »; Buffone ed altri: « Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e della Guardia forestale »; Cantalupo e Cuttitta: « Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e della Guardia forestale » e Berlinguer ed altri: « Adeguamento ed equiparazione nel trattamento economico dei sottufficiali e gradi inferiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ».

Nella precedente seduta sono stati approvati i primi tre articoli del testo elaborato dal Comitato ristretto. Fu deciso però di rinviare il provvedimento all'esame della Commissione Bilancio per un nuovo parere.

I punti da precisare, comunque, restano due: la data di decorrenza della legge e la copertura della spesa.

Sentiamo a tale proposito l'onorevole Tesoro nella sua qualità di Sottosegretario di Stato per il tesoro.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro, esaminato il problema in relazione alle risultanze del processo verbale della precedente seduta della Commissione Difesa, ha deciso di proporre questi coefficienti: maresciallo maggiore 271; maresciallo capo 229; maresciallo ordinario 202, sergente maggiore 180.

Nel testo formulato dal Comitato ristretto per quanto concerne la voce « sergente », si arriva al coefficiente 131, coefficiente al quale il Tesoro non può aderire perché ne risulterebbe un rilevante spostamento nella copertura relativa.

Altro spostamento nella copertura deriva dal numero di anni da detrarre all'anzianità complessiva del servizio. Il Tesoro ha ritenuto idonee queste cifre: maresciallo maggiore, 20; maresciallo capo, 16; maresciallo ordinario, 12; sergente maggiore, 8.

Sulla base di questi dati, il Tesoro è disposto ad aderire alla proposta di legge in esame, a condizione però che se ne fissi la decorrenza al primo gennaio 1960. Di modo che l'articolo 5 andrebbe così modificato:

« All'onere pertinente all'esercizio 1959-60 sarà provveduto con una aliquota dei maggiori proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

DURAND DE LA PENNE. Faccio rilevare all'onorevole sottosegretario che per la elaborazione dei nuovi coefficienti sono intervenuti contatti anche con funzionari del Ministero del tesoro.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La nostra indagine è stata svolta avendo a base i coefficienti previsti dal testo che fu inizialmente sottoposto all'esame del Comitato ristretto. Purtuttavia i nuovi coefficienti formulati dal Comitato ristretto non portano a un notevole spostamento della spesa, ad eccezione della voce « sergente », il cui coefficiente sale da 128 a 131. Questo è il punto su cui il Governo avanza delle riserve.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole sottosegretario che nella precedente seduta la Commissione ha deciso di unificare le 4 proposte di legge allo scopo di presentare un'unica legge al Ministero del tesoro. Sono stati re-

spinti, in sede di unificazione, numerosi emendamenti, ma ci siamo trovati tutti d'accordo, compreso il rappresentante del Ministero della difesa, sulla formulazione dell'articolo 1.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Evidentemente il sottosegretario Tesauro si riferisce alla precedente formulazione, voglio dire a quella che non è stata portata a conoscenza della Commissione, anche perché alcuni componenti del Comitato ristretto si erano irrigiditi proprio sulla questione delle aliquote di detrazione.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo precisare che la discussione sul provvedimento e sulle sue modifiche è avvenuta nella sede della Ragioneria generale e in quella del gabinetto del Ministro, me presente. Concordemente sono stati sollevati i rilievi che vi ho poco fa esposti. La copertura della spesa è stata indicata sulla base dei vecchi dati, per cui, allo scopo di superare la situazione venutasi a creare, sarebbe il caso che la Commissione si aggiornasse, sia pure di poche ore, perché io possa subito adoprarmi per far superare lo scoglio.

SULLO. Non credo che la procedura che si vuole seguire sia la più esatta. Oggi, infatti, dovevamo ricevere il parere della Commissione Bilancio in merito al testo unificato. Il problema accennato dal sottosegretario Tesauro è un problema interno tra il Ministero del tesoro e il Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Non è del tutto esatta l'affermazione dell'onorevole Sullo. Nella precedente seduta ci siamo dovuti limitare ad approvare il testo unificato da inviare alla Commissione Bilancio per il parere; non è stato possibile nemmeno indicare la copertura della spesa, in quanto questa non era stata precisata dal Governo, il quale soltanto oggi è in grado di farlo.

SULLO. Mi permetto rispettosamente osservare che nella precedente seduta il sottosegretario Caiati si era dichiarato favorevole alle nostre decisioni.

PRESIDENTE. Tranne che sulla questione riguardante l'indicazione della copertura della spesa.

BERLINGUER. È molto increscioso l'equivoco che si sarebbe verificato in seno al Comitato e in occasione degli incontri tra gli onorevoli Buffone e Durand de la Penne da una parte e i rappresentanti del Ministero del tesoro dall'altra.

Faccio rilevare che noi abbiamo approvato il testo unificato all'unanimità, rinunciando da parte nostra alla proposta di investire l'Assemblea dell'esame del provvedimento e rinun-

ziando altresì agli emendamenti presentati. Un unico problema è rimasto sospeso: quello della decorrenza della legge. E a questo proposito c'è stato un impegno, sia pure di carattere generico, da parte del rappresentante del Governo, allo scopo di esaminare la possibilità di anticipare la decorrenza, secondo la proposta dell'onorevole Sullo. Se il sottosegretario Tesauro fosse stato presente alla seduta, avrebbe potuto allora sollevare qualche eccezione o avanzare qualche riserva; era presente però il sottosegretario Caiati che ha condiviso le decisioni adottate dalla Commissione. Il testo stenografico della seduta precedente potrebbe esserci in questo caso molto utile.

Giunti a questo punto, non credo che si possa ritrattare il voto unanime precedentemente espresso.

A mio avviso il problema da risolvere è unico: quello della decorrenza della legge.

BARONTINI. Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo il significato della diminuzione del coefficiente da quota 131 a quota 128 e quello dell'espressione: « anni di detrazione ».

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se l'onorevole Presidente permette, desidererei dare un chiarimento all'onorevole Berlinguer. Riferendomi a quanto ella, onorevole Berlinguer, ha poco fa affermato, preciso che il sottoscritto è venuto oggi in questa Commissione per aderire ad una precisa richiesta e allo scopo di bruciare le tappe e di evitare le lungaggini della procedura.

Lo scopo era, ripeto, quello di evitare che si riconvocasse la Commissione Bilancio in quanto il problema era diventato unico: trovare la copertura. Io mi sono assunto un tale impegno. Non ho certamente mancato a un mio dovere non intervenendo alla precedente seduta di questa Commissione: perché la mia sede naturale — diciamo — non è certo nella Commissione Difesa. A tale impegno non sono venuto meno poiché sono riuscito a trovare la copertura, anche se questa si riferisce purtroppo ai dati suaccennati. Se ad essi sono state apportate delle modifiche, evidentemente non potrò dare la mia adesione senza prima tener conto delle variazioni di spesa che tali modifiche comportano; tanto più che i funzionari competenti del mio dicastero hanno valutato la maggiore spesa a circa un miliardo e mezzo. È da ritenere esatta questa cifra? Non lo posso dire in questo momento, mi auguro però vivamente che lo sia e che possa giustificare la mia adesione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non credo sia il caso di stabilire un

conflitto tra i due dicasteri. Sono in grado però di affermare che l'amministrazione della difesa aveva concordato, in collaborazione col Comitato ristretto e col Tesoro, i nuovi coefficienti anche in merito alla voce « sergente ». Evidentemente i relativi dati non sono in possesso dell'onorevole sottosegretario Tesoro, che deve essere stato delegato in un secondo momento e senza che fosse aggiornato sulla seconda stesura del testo unificato.

La considerazione che fu fatta allora è questa: in fondo, si tratta di un sottufficiale, sia pure a rapporto di lavoro determinato (il sergente diventa infatti un vero e proprio sottufficiale con carriera a carattere continuativa solo quando ricopre il grado di sergente maggiore); essendo tuttavia considerato sottufficiale dalle norme vigenti, doveva di conseguenza fruire dello stesso trattamento economico concesso all'appuntato dei carabinieri. Per questo motivo si stabilì di elevare il coefficiente da 128 a 131, coefficiente quest'ultimo che compete appunto agli appuntati dei carabinieri.

Questo è quanto devo dire in ordine all'accordo raggiunto tra il Comitato ristretto e la Difesa, dopo che erano intervenuti i necessari contatti con esponenti responsabili del Ministero del tesoro.

Circa la decorrenza della legge fu decisa una sospensione. Il Presidente ricorderà certamente le mie insistenze nel chiedere il rinvio della seduta.

PRESIDENTE. Me ne ricordo.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Al punto in cui ci troviamo non è ancora possibile indicare la copertura.

BARONTINI. Ritengo che sia il caso di approvare il provvedimento così come è stato finora definito; sarà compito della Commissione bilancio decidere diversamente. Rimane tuttavia il problema della copertura, sul quale, se non erro, c'è stato un certo accordo, nel senso di investirne i bilanci delle singole amministrazioni (giustizia, interno, finanze, difesa, agricoltura).

PRESIDENTE. Mi sembra che la copertura sia stata trovata nel modo indicato dal sottosegretario Tesoro, cioè facendo capo al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.

SULLO. Vorrei fare delle precisazioni. Sui primi tre articoli, già approvati, non credo si possa ancora una volta ritornare; l'eccezione deve essere sollevata semmai dalla Commissione Bilancio.

Vorrei chiedere inoltre all'onorevole sottosegretario un chiarimento circa l'articolo 4.

Noi stiamo discutendo della copertura senza ancora sapere il costo effettivo del provvedimento per ciascun anno o semestre facendo riferimento al coefficiente 131 ovvero al coefficiente 128. Circa la decorrenza della legge, la nuova proposta formalmente è esatta ma sostanzialmente contrasta con la tesi da noi sostenuta. La Commissione aveva stabilito (e il Presidente ne può dare atto) di modificare l'articolo 4 nel senso di non fissare l'efficacia della legge alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma di introdurre una data certa, che fosse possibilmente precedente alla presumibile data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*. Ora si parla addirittura del 1° gennaio 1960. Non siamo dei sindacalisti, è vero, ma anche in qualità di deputati abbiamo il diritto di sapere perché è impossibile anticipare la data da cui dovrà avere efficacia la legge. In ogni caso, mi pare che si voglia fare un passo indietro rispetto alla formula adottata in precedenza e alla quale mi sento ancora di aderire.

PRESIDENTE. Quanto afferma l'onorevole Sullo è esatto, ma il Tesoro pare che voglia considerare la data del 1° gennaio 1960 come condizione *sine qua non*. Possiamo tuttavia rimanere d'accordo nel senso di non ritornare sulle decisioni prese in merito ai primi tre articoli del provvedimento, nonostante le osservazioni formulate dall'onorevole rappresentante del Tesoro.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo vuole conoscere esattamente la differenza della spesa derivante dall'adozione del nuovo coefficiente allo scopo di potere eventualmente aderire alla nuova proposta. Sarebbe altrettanto interessante per il Governo conoscere l'orientamento della Commissione per quanto concerne la decorrenza della legge.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi permetto di osservare che le decisioni adottate sui primi tre articoli non si possono considerare definitive; infatti, la nuova situazione che si è venuta a determinare fa subire variazioni alla spesa e alla relativa copertura.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È una conseguenza fatale!

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Un altro rilievo riguarda il penultimo capoverso dell'articolo 1 nel testo unificato. A mio avviso non si può più dire: « Per gli aiutanti di battaglia resta ferma la detrazione applicata fino all'entrata in vigore della presente legge », ma si dovrà dire: « Per gli aiutanti di battaglia resta ferma la detrazione

applicata fino alla data da cui ha effetto la presente legge ». Così pure all'articolo 2 non si potrà più dire: « La pensioni ordinarie a favore dei sottufficiali di cui al precedente articolo 1, e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi o paghe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ecc. », ma si dovrà dire: « Le pensioni ordinarie a favore dei sottufficiali di cui al precedente articolo 1, e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi o paghe vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, ecc. ».

In sostanza, una buona parte di quello che è stato già deliberato rimarrebbe valida anche con il sistema della decorrenza al 1° gennaio 1960.

BERLINGUER. I resoconti stenografici potrebbero costituire una buona fonte per sviscerare il problema. Considerata la dichiarazione del rappresentante del Ministero del tesoro, il quale in sostanza parla di un ripensamento (e speriamo che questo ripensamento non costituisca un passo indietro), potremmo approvare egualmente la legge stabilendo noi la decorrenza, salvo poi la facoltà del rappresentante del Governo di fare le sue considerazioni in sede di Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Ritengo che l'approvazione dei tre articoli non debba essere nuovamente messa in discussione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A questo proposito devo dichiarare che è stata seguita finora una procedura del tutto nuova, sia pure nello sforzo generoso di arrivare il più rapidamente possibile in porto. A me sembra che finora noi abbiamo voluto soltanto determinare un orientamento, restando chiaro il fatto che il provvedimento non è stato ancora votato.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, questo è chiaro. Noi abbiamo finora formulato gli articoli, ma l'approvazione formale della proposta è subordinata al parere favorevole della Commissione Bilancio. Infatti in precedenza è stato deciso di formulare gli articoli in attesa che il Governo trovasse la copertura idonea. Lo scopo del testo unificato era quello di presentare alla Commissione Bilancio un testo unico onde evitare perdita di tempo.

L'articolo 4, nel testo ultimamente proposto dai rappresentanti del Governo dice: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960 ». La Commissione l'accetta o ne propone un altro? Fino a questo momento soltanto l'onorevole Sullo si è dichiarato contrario, proponendo la vecchia formula, secondo la quale la

legge dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

BUFFONE. Mi sembra che sia doveroso uscire da una situazione dolorosa e allo stesso tempo tragicomica. Il problema è stato ampiamente dibattuto e troppo tempo è stato speso in rinvii, nell'attesa che il Governo ci indicasse la copertura della spesa. Oggi finalmente la Commissione è a conoscenza di un testo che, per essere stato divulgato dalla stampa, è ormai noto a tutti gli italiani. Il che significa che l'argomento è oggetto di animate discussioni tra i rappresentanti delle categorie interessate. Di qui la necessità di uscire una buona volta da questa curiosa situazione con l'approvare finalmente una legge che stia a cuore ad una così benemerita categoria.

Circa la decorrenza, nell'impossibilità di convincere i rappresentanti del Governo ad accettare la vecchia tesi, aderisco al termine del 1° gennaio 1960, a condizione però che il testo unificato non sia ritoccato. Altrimenti sarò io il primo a chiedere che l'esame del provvedimento sia rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Buffone presenta la proposta formale di far decorrere la legge dal 1° gennaio 1960.

BERLINGUER. Pur rinunciando a tutte le altre richieste, noi chiediamo invece che si confermi il testo del Comitato ristretto circa l'articolo 4.

SULLO. Mi permetto di insistere nella mia richiesta di conoscere l'onere derivante allo Stato dall'attuazione della presente legge, limitatamente al periodo di un semestre.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La differenza è di 4 miliardi circa (accertati fino a questo momento), sulla base, però, dei dati proposti dal Governo. La spesa aumenterebbe ulteriormente se fossero aumentati i coefficienti, così come si vuole fare.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta effettivamente di oltre 4 miliardi e mezzo senza tener conto dei sottufficiali del corpo forestale e degli agenti di custodia.

DURAND DE LA PENNE. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi la maggiore importanza che riveste il problema dei coefficienti rispetto a quello relativo alla decorrenza della legge. La decorrenza ha un valore poco rilevante, in quanto si tratta di aspettare sei mesi anziché due o tre, mentre i coefficienti riguardano l'avvenire della categoria. Questo lo posso affermare perché ho avuto occasione di parlare con sottufficiali di tutte le categorie con i quali sono spesso in contatto.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1959

Vorrei, pertanto, pregare gli onorevoli colleghi di riflettere su queste considerazioni.

CANTALUPO. Io sono fra i presentatori di una delle quattro proposte di legge in esame e devo dire che gli argomenti addotti dall'onorevole Buffone e dall'onorevole Durand de la Penne sono persuasivi. Ho anche io parlato con numerosi sottufficiali e mi sono stati prospettati gli stessi rilievi.

Mi associo perciò, specie in merito alla decorrenza, alle dichiarazioni degli onorevoli Buffone e Durand de la Penne.

BARONTINI. Anche io mi dichiaro d'accordo sulla necessità di approvare il testo dell'articolo 4 che prevede la decorrenza della legge al 1° gennaio 1960. Con questa formula si realizza un impegno ben preciso, mentre se si scegliesse un'altra strada, molto probabilmente finiremmo per fare entrare in vigore la legge nel 1961.

BERLINGUER. Ritiro il mio emendamento non perché mi abbiano convinto gli argomenti addotti, ma perché, al punto in cui siamo giunti, esso sarebbe votato da un'esigua minoranza della Commissione, e, di conseguenza, sarebbe assolutamente sterile.

PRESIDENTE. Accogliendo dunque la proposta formulata dall'onorevole Buffone, metto in votazione l'articolo 4 nel seguente testo ultimamente indicato dal Governo:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960 ».

(È approvato).

Pongo anche in votazione l'articolo 5 nel testo oggi proposto dal sottosegretario al tesoro onorevole Tesaurò:

« All'onere pertinente all'esercizio 1959-60 sarà provveduto con un'aliquota dei proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Ricordo che gli onorevoli Barontini e Berlinguer hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione della Difesa fa voti al Governo perché provveda prontamente con apposito disegno di legge: a) a determinare proporzionalmente aumenti sul trattamento economico in servizio e in pensione degli appuntati ed agenti e gradi corrispondenti; b) a perequare le pensioni dei sottufficiali e

gradi inferiori collocati in pensione anteriormente all'11 luglio 1956 a quelle stabilite per i militari collocati in pensione in data posteriore ».

SULLO. L'onorevole Guerrieri Filippo ha presentato un ordine del giorno la cui prima parte è uguale a quella di cui all'ordine del giorno Berlinguer-Barontini e quindi si possono unificare i due ordini del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrieri Filippo ha presentato il seguente ordine del giorno, che reca altresì le firme degli onorevoli Chiatante, Lucchesi, Sullo, Leone Raffaele, D'Arezzo, Fornale, Villa Ruggero e Buffone:

« La VII Commissione permanente (Difesa), in occasione della discussione della proposta di legge " Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia " ,

fa voti

perché il Governo disponga opportuni provvedimenti legislativi intesi a migliorare economicamente anche l'attuale posizione della categoria degli appuntati, dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ».

BUFFONE. Unifichiamoli e consideriamoli della Commissione.

BARONTINI. D'accordo. Unifichiamoli e consideriamoli come proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

Pongo in votazione i due ordini del giorno nel seguente testo unificato:

« La VII Commissione permanente della Camera, in occasione della discussione della proposta di legge: " Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia " ,

fa voti al Governo

perché provveda prontamente, a predisporre opportuni provvedimenti legislativi intesi:

a) a migliorare economicamente anche l'attuale posizione della categoria degli appuntati, dei carabinieri, guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato;

b) a perequare le pensioni dei sottufficiali e gradi inferiori collocati in pensione anteriormente all'11 luglio 1956 a quelle stabilite per i militari collocati in pensione in data posteriore ».

(È approvato).



Rinvierò ora il nuovo testo unificato della proposta di legge approvato dalla Commissione Difesa alla Commissione Bilancio per averne il prescritto parere. Procederemo quindi in una successiva seduta, che ormai possiamo prevedere assai prossima, alla approvazione finale per scrutinio segreto del nuovo testo concordato con il Governo.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bovetti ed altri: Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare (515).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bovetti ed altri: « Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare » (515). La Commissione Bilancio ha subordinato il suo parere favorevole ad alcuni emendamenti, che concernono la decorrenza delle modifiche proposte alla legge 8 marzo 1958, n. 233, di cui ora ci riferirà il relatore onorevole Chiatante.

CHIATANTE, *Relatore*. In sede di discussione del disegno di legge sul riordinamento del ruolo servizi fu rilevata la necessità di aumentare il numero dei maggiori generali, ma il provvedimento relativo non è stato adottato, perché ogni indugio nell'approvazione del disegno di legge avrebbe compromesso l'intero provvedimento, stante l'imminenza dello scioglimento delle Camere.

Il problema, quindi, si ripresenta ora ed è fuori dubbio che non possa non essere considerata la necessità di una revisione dell'organico del grado massimo del ruolo servizi dell'arma aeronautica, sia in funzione delle preminenti esigenze dell'amministrazione, sia anche per aumentare le effettive possibilità da parte degli interessati di raggiungere il grado di maggiore generale.

Sotto il primo profilo, come è accennato dagli onorevoli proponenti, le esigenze di servizio ben giustificano l'aumento da uno a tre del numero dei maggiori generali, se solo si pensa alla complessità dei compiti devoluti agli ufficiali appartenenti a detto ruolo con il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

Infatti ad essi spetta l'organizzazione ed il funzionamento di tutti i servizi logistici ed operativi degli enti e reparti dell'aeronautica militare.

Per quanto poi si riferisce alla possibilità di carriera degli interessati, va notato che

anche con l'aumento proposto nel grado di maggiore generale, le possibilità di promozione si riducono ad una ogni due anni.

Quanto sopra premesso, e passando all'esame della proposta, va notato anzitutto che, così come è attualmente formulata, essa introduce un criterio di retroattività, il quale è compatibile solo in casi veramente eccezionali, e d'altra parte mal si concilia con il sistema di avanzamento previsto dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e con il principio della validità dei quadri di avanzamento per ogni anno solare.

È pertanto necessario fissare la decorrenza del provvedimento dalla data di entrata in vigore della legge ovvero da una data certa successiva alla sua entrata in vigore. A questi fini sarebbe opportuno farla coincidere con il 1° luglio 1959 e cioè con l'inizio dell'esercizio finanziario.

Pertanto, il testo della proposta di legge può essere emendato secondo il parere espresso dalla V Commissione Bilancio la quale ha proposto il seguente testo:

**ART. 1.**

Con effetto dal 1° luglio 1959 l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, stabilito dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 233, è aumentato di due unità nel grado di maggiore generale ed è diminuito di due unità nel grado di colonnello.

**ART. 2.**

I due posti in aumento nel grado di maggiore generale saranno coperti con altrettante promozioni di colonnelli da effettuare con decorrenza dal 1° luglio 1959.

**ART. 3.**

Alla tabella n. 1 annessa alla legge 8 marzo 1958, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

alla colonna 4, in corrispondenza dei gradi di maggiore generale e di colonnello le cifre « 1 » e « 34 » sono rispettivamente sostituite dalle cifre « 3 » e « 32 »;

alla colonna 5, in corrispondenza del grado di colonnello, il testo è sostituito dal seguente « 1 ogni due anni ».

**ART. 4.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante i normali stanziamenti indicati nello stato di previsione della spesa del Ministero difesa per l'esercizio 1959-60.

**PRESIDENTE.** Quando volavano piccoli aerei, l'aeronautica era formata da naviganti, adesso è formata in grandissima parte da tecnici. Ma in tutti i servizi dell'aeronautica, che io sappia, dal servizio sanitario al servizio di commissariato, vi sono un tenente generale e due generali di brigata. Nel genio vi è un generale di squadra, quindi quasi un generale di corpo d'armata. Perché (ecco la domanda che faccio al relatore) in questo servizio, che è diventato molto importante e che comprende un organico ufficiali di 1.100 unità (quanti non ne ha né la Sanità, né il Commissariato, né il Genio, si propongono soltanto tre generali di brigata e non uno di divisione e due di brigata?)

**CHIATANTE, Relatore.** È una proposta nuova che potremmo prendere in considerazione.

**CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** In realtà vorremmo ripartire alcune attribuzioni che sono specifiche dei vari settori che rientrano nel ruolo servizi.

**PRESIDENTE.** Trattasi di servizi estremamente importanti, perché comprendono il servizio di torre di controllo, munizioni, ecc.

**LENOCI.** Poiché il problema è di un certo interesse, proporrei di rinviare la discussione di questa proposta di legge, anche per mettere il Governo nella condizione di poter dare notizie in merito a questo divario che riscontriamo con gli organici degli altri servizi.

**BUFFONE.** Nella passata legislatura, trattandosi di nuove norme sugli organici, il relatore onorevole Edoardo Martino, propose appunto la nomina di due maggiori generali per i servizi, in aggiunta a quello che era previsto, e ne precisò i motivi.

La Commissione, poiché la Camera era prossima allo scioglimento, pur dichiarandosi favorevole alla proposta avanzata dall'onorevole Martino, disse: rinviamo alla nuova legislatura questo problema, perché se volessimo risolverlo ora, introducendo una modifica nel progetto in esame, correremmo l'alea di non vedere approvata in tempo tutta la legge concernente gli organici. Ma la Commissione si espresse già favorevolmente, perché l'onorevole Martino in quella sede espresse compiutamente e molto chiaramente il punto di vista del Governo. Allora vi era anche il parere favorevole del sottosegretario Bosco.

Comunque, vi è la proposta di rinvio dell'onorevole Lenoci.

**VILLA RUGGERO.** Io sono favorevole alla proposta di legge, essendo uno dei presenta-

tori. Mi rendo conto delle obiezioni fatte dal nostro Presidente. D'altro canto, ci troviamo di fronte ad un parere già espresso dalla Commissione Bilancio e rinviare la discussione significherebbe ritardare l'approvazione. Il Governo potrà presentare un disegno di legge per riparare agli inconvenienti prospettati dal nostro Presidente. Pertanto, sono del parere di approvare la proposta di legge in questa seduta.

**VERONESI.** Mi associo alla proposta di rinvio, perché trovo che le osservazioni del Presidente hanno un fondamento. Dico ciò in quanto che mi sono occupato di un'altra proposta di legge che abbiamo all'ordine del giorno — la proposta di legge n. 496 di iniziativa dei deputati Boidi ed altri — la quale riguarda pure la modifica dell'organico ufficiali di un altro servizio delle forze armate, anche questo, secondo gli interessati, mal congegnato a suo tempo dalla legge generale.

Ora, studiata quella legge, è stato fatto il confronto fra le piramidi che vi sono in questi ruoli nelle varie armi e ritengo che per l'armonia e per il confronto, varrebbe la pena di trattare contemporaneamente l'una e l'altra proposta e cercare di non commettere sperequazioni.

**CHIATANTE, Relatore.** Sono contrario al rinvio.

**VERONESI.** Si tratterebbe di rinviare di una settimana.

**SULLO.** Un rinvio di una settimana non guasta. Si tratta di una proposta che riordina gli organici. Gli organici — a mio avviso — andrebbero riordinati su iniziativa del Governo. Quando vi sono iniziative parlamentari si rischia di creare squilibri.

Ora, siccome l'iniziativa parlamentare in questo caso è in uno stato avanzato, una settimana di tempo può aiutare ciascuno di noi a farsi un giudizio più chiaro sulla situazione.

Quindi, sono favorevole al rinvio.

**CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Vorrei dire soltanto questo: che non si può pensare ad un allineamento puramente formale, perché i servizi di amministrazione di una delle forze armate possono essere, come sono in effetti, diversi dai servizi di un'altra forza armata in relazione a quella che è la funzione attribuita a ciascuna forza armata.

Quindi, il richiamo all'equiparazione non ha ragione di essere.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Lenoci.

(È approvata).

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1959

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonché sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (550-B):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

« Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Ae-

ronautica e del Corpo della guardia di finanza » (965):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelucci Mario, Barontini, Berlinguer, Bigi, Bologna, Boldrini, Buffone, Carra, Castagno, Chiatante, Glocchiatti, Corona Giacomo, D'Arezzo, De Meo, Duran de la Penne, Fornale, Franco Raffaele, Galli, Gioia, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Raffaele, Lupis, Montanari Otello, Nucci, Pacciardi, Pucci Anselmo, Romeo, Rossi Paolo Mario, Sullo, Veronesi, Villa Ruggero.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI